

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori SAPORITO e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1982

Modifica dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475,  
contenente norme concernenti il servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente proposta si tende a consentire al farmacista che abbia ceduto la propria farmacia, dopo esserne stato titolare per almeno cinque anni, di acquistarne un'altra in deroga alla prescrizione del quarto comma dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968, sempre che lo stesso abbia mantenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Tale deroga ha carattere limitato in quanto può trovare applicazione solo entro il quinto anno dall'atto del trasferimento, dopo di che riprende vita la disciplina generale.

Già in precedenza il legislatore si è trovato nella necessità di introdurre nell'ordinamento norme particolari per consentire l'esercizio di diritti per periodi più prolungati di quelli inizialmente previsti (vedi, ad esempio, la legge 28 febbraio 1981, n. 34).

Anche nella situazione che qui si considera appare proficuo un temperamento, assistito peraltro da condizioni e limiti ben definiti, della normativa vigente. E ciò allo scopo di consentire a taluni qualificati professionisti la ripresa di un'attività socialmente utile e prematuramente interrotta.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I farmacisti, che abbiano trasferito la propria farmacia dopo averla mantenuta per almeno cinque anni, possono procedere all'acquisto di un'altra farmacia se siano trascorsi non più di cinque anni dall'atto del trasferimento e purchè abbiano mantenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Decorso il quinquennio dall'atto di trasferimento, resta fermo il limite di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.